

Trattandosi di un semplice strumento de documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
(66/401/CEE)

(GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	date
► M1 Direttiva 69/63/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1969	L 48	8	26.2.1969
► M2 Direttiva 71/162/CEE del Consiglio del 30 marzo 1971	L 87	24	17.4.1971
► M3 Direttiva 72/274/CEE del Consiglio del 20 luglio 1972	L 171	37	29.7.1972
► M4 Direttiva 72/418/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1972	L 287	22	26.12.1972
► M5 Direttiva 73/438/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1973	L 356	79	27.12.1973
► M6 Direttiva 75/444/CEE del Consiglio del 26 giugno 1975	L 196	6	26.7.1975
► M7 Direttiva 78/55/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977	L 16	23	20.1.1978
► M8 Prima Direttiva 78/386/CEE della Commissione del 18 aprile 1978	L 113	1	25.4.1978
► M9 Direttiva 78/692/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978	L 236	13	26.8.1978
► M10 Direttiva 78/1020/CEE del Consiglio del 5 dicembre 1978	L 350	27	14.12.1978
► M11 Direttiva 79/641/CEE della Commissione del 27 giugno 1979	L 183	13	19.7.1979
► M12 Direttiva 79/692/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979	L 205	1	13.8.1979
► M13 Direttiva 80/754/CEE della Commissione del 17 luglio 1980	L 207	36	9.8.1980
► M14 Direttiva 81/126/CEE della Commissione del 16 febbraio 1981	L 67	36	12.3.1981
► M15 Direttiva 82/287/CEE della Commissione del 13 aprile 1982	L 131	24	13.5.1982
► M16 Direttiva 85/38/CEE della Commissione del 14 dicembre 1984	L 16	41	19.1.1985
► M17 Regolamento (CEE) no 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985
► M18 Direttiva 86/155/CEE del Consiglio dei 22 aprile 1986	L 118	23	7.5.1986
► M19 Direttiva 87/120/CEE della Commissione del 14 gennaio 1987	L 49	39	18.2.1987
► M20 Direttiva 87/480/CEE de la Commissione del 9 settembre 1987	L 273	43	26.9.1987
► M21 Direttiva 88/332/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 151	82	17.6.1988
► M22 Direttiva 88/380/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988	L 187	31	16.7.1988
► M23 Direttiva 89/100/CEE della Commissione del 20 gennaio 1989	L 38	36	10.2.1989
► M24 Direttiva 90/654/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	48	17.12.1990
► M25 Direttiva 92/19/CEE della Commissione del 23 marzo 1992	L 104	61	22.4.1992
► M26 Direttiva 96/18/CE della Commissione del 19 marzo 1996	L 76	21	26.3.1996
► M27 Direttiva 96/72/CE del Consiglio del 18 novembre 1996	L 304	10	27.11.1996

▶ <u>M28</u> Direttiva 98/96/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 25	27	1.2.1999
▶ <u>M29</u> Direttiva 98/95/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998	L 25	1	1.2.1999
▶ <u>M30</u> Direttiva 2001/64/CE del Consiglio del 31 agosto 2001	L 234	60	1.9.2001

Modificata da:

▶ <u>A1</u> Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
▶ <u>A2</u> Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
▶ <u>A3</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

- ▶ **C1** Rettifica, GU L 18 del 22.1.1972, pag. 12 (71/162/CEE)
- ▶ **C2** Rettifica, GU L 234 del 26.8.1997, pag. 27 (71/162/CEE)
- ▶ **C3** Rettifica, GU L 128 del 21.5.1997, pag. 16 (92/19/CEE)
- ▶ **C4** Rettifica, GU L 49 del 25.2.1999, pag. 46 (98/96/CE)
- ▶ **C5** Rettifica, GU L 161 del 16.6.2001, pag. 48 (98/96/CE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 1966
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
(66/401/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere de Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di piante foraggere occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante foraggere dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di piante foraggere sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di piante foraggere nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che un sistema siffatto esiste già sul piano internazionale; che l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione del sistema predetto e dei sistemi nazionali in materia;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di piante foraggere, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse, devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi o di base o sementi certificate o, per alcuni generi e specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre ammettere le -sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora, per tutti i generi e specie di piante foraggere aventi importanza per la coltura, né le varietà volute né sufficienti sementi delle varietà esistenti, per coprire tutto il fabbi-

⁽¹⁾ GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1751/64.

▼B

sogno della Comunità; che è pertanto necessario ammettere per taluni generi e specie, sementi di piante foraggere non appartenenti ad una varietà, ma rispondenti alle altre condizioni della regolamentazione;

Considerando che occorre escludere le sementi di piante foraggere non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante foraggere nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione delle sementi certificate delle diverse categorie;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di piante foraggere di vari generi e specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse in quanto sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri

▼B

una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M29*Articolo 1*

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggere all'interno della Comunità.

Articolo 1 bis

A fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché esse non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B*Articolo 2*

► **M1** 1. ◀ Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:

	a) <i>Graminae</i>	<i>Graminacee</i>
▼M11	<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina
▼M2	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigante e bianca
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera
	► M19 <i>Agrostis capillaris</i> ◀ L.	Agrostide tenue
▼B	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Coda di volpe
▼M11	► M19 <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.)	Avena altissima
	P. Beauv. ex J. S. et K. B.	
	Presl. ◀	
▼M22	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo

▼ <u>M22</u>	<i>Bromus sitchensis</i> Trin	Bromo d' Alaska
▼ <u>M18</u>	<i>Cynodon dactylon</i> L. Pers	Erba capriola
▼ <u>B</u>	<i>Dactylis glomerata</i>	Dactylis (pannocchia)
	▶ <u>M19</u> <i>Festuca arundinacea</i> Schreber ◀	Festuca arundinacea
	<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina
	▶ <u>M19</u> <i>Festuca pratensis</i> Hudson ◀	Festuca dei prati
	<i>Festuca rubra</i>	Festuca rossa
▼ <u>M2</u>	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio Westervoldigo)
	<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne o loietto inglese
	▶ <u>M19</u> <i>Lolium X boucheanum</i> Kunth ◀	Loglio ibrido
▼ <u>M18</u>	<i>Phalaris aquatica</i> L.	Erba di Harding, Phalaris
▼ <u>M11</u>	<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Fleolo bulboso
▼ <u>M2</u>	<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
	<i>Poa annua</i> L.	Poa annua
	<i>Poa nemoralis</i> L.	Poa dei boschi
	<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
	<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati
	<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
▼ <u>M11</u>	▶ <u>M19</u> <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. ◀	Avena bionda
▼ <u>M25</u>	Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:	
	<i>Festuca pratensis</i> ▶ <u>C3</u> Hudson ◀ × <i>Lolium multiflorum</i> o	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Festuca</i> Lam o dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio ▶ <u>C3</u> Westerwoldigo ◀) (× <i>Festulolium</i>).
▼ <u>M1</u>	b) <i>Leguminosae</i>	<i>Leguminose</i>
	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla
	<i>Lotus corniculatus</i>	Ginestrino
▼ <u>M2</u>	<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco
	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino azzurro
	<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo
▼ <u>M1</u>	<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
	<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
▼ <u>M11</u>	▶ <u>M19</u> <i>Medicago</i> × <i>varia</i> T. Martyn ◀	Medica varia
	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella
	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio
▼ <u>M1</u>	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino
	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido
	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato

▼ M1

<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persico

▼ M11

<i>Trigonella foenumgraecum</i> L.	Fieno greco
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Favino

▼ M2

<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Veccia pannonica
<i>Vicia sativa</i> L.	► <u>C2</u> Veccia comune ◀
<i>Vicia villosa</i> Roth	► <u>C2</u> Veccia vellutata e veccia di Narbonne ◀

▼ M1

- c) *Altre specie*
- M19 *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb ◀ Navone
 - M19 *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC) Alef. var. *medullosa* Thell + Var. *viridis* L. ◀ Cavolo da foraggio

▼ M22

<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Facelia
-------------------------------------	---------

▼ M1

► <u>M19</u> <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. ◀	Rafano oleifero
--	-----------------

▼ B

B. Sementi di base

1. Sementi di varietà selezionate: le sementi

- a) prodotte sotto la responsabilità del Costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
- b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. Sementi di varietà locali: le sementi

- a) prodotte sotto il controllo ufficiale da materiali ufficialmente ammessi come varietà locali in una o più aziende di una regione d'origine esattamente delimitata;
- b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

▼ M29C. Sementi certificate: le sementi di tutte le specie di cui al precedente punto A diverse da *Lupinus* spp., *Pisum sativum*, *Vicia* spp. e *Medicago sativa*:

- a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, sono risultate conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;
- b) previste per fini diversi dalla produzione di sementi,
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼ **M29**

- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- C bis. Sementi certificate di prima generazione (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* e *Medicago sativa*), le sementi:
- provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,
 - previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,
 - conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e
 - per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- C ter. Sementi certificate di seconda riproduzione (*Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.*, e *Medicago sativa*), le sementi:
- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ovvero, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,
 - previste per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,
 - conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e
 - per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

▼ **B**

- D. Sementi commerciali: le sementi
- identificate per la specie;
 - conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e
 - per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
- E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate
- da autorità di uno Stato, o
 - sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o
 - per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
- a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

▼ **M6**

- F. Piccoli imballaggi ► **M27** CE ◀ A: gli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi che non sono destinate ad essere usate come piante foraggere, a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.
- G. Piccoli imballaggi ► **M27** CE ◀ B: gli imballaggi contenenti ► **M29** sementi di base, ◀ sementi certificate, sementi commerciali o — quando non si tratti di piccoli imballaggi ► **M27** CE ◀ A — un miscuglio di sementi, a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

▼ M28

Ibis. Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A, sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

▼ M22

1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼ M29**▼ M12**

► **M22** 1. quinquies. ◀ Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare per la produzione in uno Stato membro determinato la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) per una o più delle specie considerate, sempreché le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettano di ritenere che la norma di cui all'allegato II, parte I, punto 2, colonna 13 della tabella è rispettata.

▼ M1

2. Gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi certificate come sementi di base o sementi certificate secondo i principi della presente direttiva.

▼ M4**▼ M28**

3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d) ii), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) l'ispettore
 - a) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche;
 - b) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
 - c) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato ed aver prestato giuramento dinanzi ad essa; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
 - d) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
- ii) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- iii) ► **C5** una parte delle colture da seme deve essere controllata ◀ da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10 % per le colture ad autoimpollinazione e del 20 % per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 % e del 15 %;
- iv) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a

▼ **M28**

posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

- v) gli Stati membri stabiliscono le sanzioni comminabili in caso di violazione delle norme che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono comprendere il ritiro del riconoscimento di cui al paragrafo 3, punto i), lettera c) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata è annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.

4. Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Fino al momento in cui verranno adottate tali misure occorre rispettare le condizioni stabilite all'articolo 2 della decisione 89/540/CEE della Commissione.

▼ **M4***Articolo 3*

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di:

▼ **M19**

Brassica napus L. *vari napobrassica* (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. *convar. acephala* (DC) Alef. *Var. medullosa* Thell. + *var. viridis* L.

▼ **M4**

Dactylis glomerata L.

▼ **M19**

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼ **M25**

Festuca rubra L.

▼ **M2**

Lolium multiflorum Lam

Lolium perenne L.

► **M19** *Lolium boucheanum* Kunth ◀

▼ **M4**

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼ **M19**

Medicago × *varia* T. Martyn

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L. *var. oleiformis* Pers.

▼ **M4**

Trifolium repens L.

e, a decorrere dal 1° luglio 1971, di *Trifolium pratense* L. possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» ► **M29** ◀.

▼ **M18**

Ibis. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Spagna può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di *Medicago sativa*, *Brassica oleracea convar. acephala* e *Raphanus sativus*.

▼B

2. Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o se siano sementi commerciali ► **M29** — ◀.

3. La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

▼M29*Articolo 3 bis*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che possano essere commercializzate:

- le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e
- le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

▼B*Articolo 4*

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

- a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il *Trifolium pratense*, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate.

Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

- b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiali e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» o «sementi commerciali», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

▼M29

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

▼M29*Articolo 4 bis*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

- a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;
- b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2. Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

▼B*Articolo 5*

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

▼M29*Articolo 5 bis*

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* e *Medicago sativa* alle sementi certificate di prima riproduzione.

▼B*Articolo 6***▼M2**

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costituente, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

▼B*Articolo 7*

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

▼ B*Articolo 8*

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli ► M6 9, 10 o 10 bis, a seconda dei casi, ◀ di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

▼ M6*Articolo 9*▼ M9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste ultime due categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

▼ M6

2. Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente ► M9 o sotto controllo ufficiale ◀. In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

▼ M9

3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

▼ M29▼ B*Articolo 10*▼ M7

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste due ultime categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B,
 - a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. Se l'etichetta è munita di un occhietto, la sua

▼ M7

fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 4, lettera a), le sementi di base o le sementi certificate non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

- b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A I, lettera a), punti 3, 4 e 5 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

▼ M29▼ M6*Articolo 10 bis*

1. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B:

- a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato IV, lettera B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno, purché sia leggibile attraverso l'imballaggio per quanto concerne il colore dell'etichetta, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
- b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio, o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne il colore; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 21.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato IV, lettera B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino adesivo ufficiale, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

▼ M29*Articolo 10 ter*

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE B di sementi siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10.

▼ M6*Articolo 10 quater*

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

▼ M30*Articolo 10 quinquies*

1. In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria «sementi certificate» alla rinfusa al consumatore finale.

2. Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ⁽¹⁾.

▼ M29*Articolo 11*

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi delle sementi di base, delle sementi certificate o delle sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso) o che le partite di sementi conformi alle condizioni speciali relative alla presenza di *Avena fatua*, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali condizioni.

2. Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta del fornitore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

▼ B*Articolo 12*

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

*Articolo 13***▼ M29**

1. Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate sementi in miscugli di differenti generi, specie o varietà:

- non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non sono piante foraggere ai sensi della presente direttiva;
- destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli contengono sementi di specie vegetali di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE, ad eccezione delle varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE;
- destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 22 bis, lettera b), nel qual caso i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non costituiscono piante foraggere ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

▼ M29

Nei casi previsti al primo e al secondo comma resta inteso che le varie componenti dei miscugli, nella misura in cui appartengono ad una delle specie vegetali elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

Altre condizioni, comprese l'etichettatura, il rilascio ad imprese dell'autorizzazione tecnica di produrre miscugli di sementi, il controllo della produzione dei miscugli e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Nel caso previsto dal terzo trattino, le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. Si applicano gli articoli 8, 9, 10 ter, 11 e 12 e, purché il colore dell'etichetta sia verde, gli articoli 10 e 10 bis. A tale proposito i piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ A sono considerati piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ B.

Tuttavia, per i piccoli imballaggi ► M27 CE ◀ A non è richiesto il numero d'ordine attribuito ufficialmente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b).

▼ M22*Articolo 13 bis***▼ M28**

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼ M22

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti nella presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

▼ B*Articolo 14***▼ M29**

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

▼ A1

1 bis. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di piante da foraggio, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture di piante da foraggio della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'*Avena fatua*.

▼M29*Articolo 14 bis*

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

- a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,
- b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
- c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
 - il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,
 - il numero di riferimento della partita,
 - il mese e l'anno della chiusura, oppure
 - il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,
 - la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,
 - la varietà, indicata almeno in caratteri latini,
 - la dicitura «sementi pre-base»,
 - il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate» oppure «sementi certificate di prima riproduzione».

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

▼B*Articolo 15***▼M22**

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere,
 - provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
 - raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

▼M29

2. Le sementi di piante foraggere raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:
 - confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

▼ M29

- accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

▼ M22

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere

- provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e
- raccolte in un paese terzo,

debbono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

▼ B*Articolo 16*

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

- a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;
- b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni, e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi commerciali raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

▼ M5

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese, (SIC! paese.) Questo diritto si estingue il ► **M10** 1° luglio 1978 ◀

▼ M3

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva

▼ M24

4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼ **M29***Articolo 17*

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o commerciali che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», o nei cataloghi nazionali della varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼ **B***Articolo 18*

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante foraggere per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19▼ **M29**

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante foraggere, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2. Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

- a) specie,
- b) varietà,
- c) categoria,
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
- e) paese speditore,
- f) importatore,
- g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼ **B***Articolo 20*▼ **M2**

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche e di sementi certificate di piante foraggere prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 21.

▼ **B**

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di

▼B

una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

▼M30*Articolo 21*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (in appresso denominato il «Comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M2*Articolo 21 bis***▼M5**

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B*Articolo 22*

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

▼M29*Articolo 22 bis*

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

- a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
- b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;
- c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

- i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼M29

ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.

▼B*Articolo 23*

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1° luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

▼M24

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, pe ciò che attiene:
 - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
 - alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
- alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi», per le sementi di «*Pisum sativum* L. (partim)» e di «*Vicia faba* L. (partim)»,
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda gli altri trattini.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotratino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accettato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼M1*Articolo 23 bis*

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

▼B*Articolo 24*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M8**

ALLEGATO I

Condizioni cui deve soddisfare la coltura

1. I precedenti culturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile

Coltura	Distanze minime
1	2
<i>Brassica spp</i> ► M22 <i>Phacelia tanacetifolia</i> ◀	
— per la produzione di sementi di base	400 m
— per la produzione di sementi certificate	200 m
<i>Specie o varietà diverse da Brassica spp.</i> , ► M22 <i>Phacelia tanacetifolia</i> ◀, ► M11 <i>Pisum sativum</i> ◀, ► M16 varietà di <i>Poa pratensis</i> , di cui al punto 4, nella seconda parte della terza frase: ◀	
— per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 ettari	200 m
— per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi superiori a 2 ettari	100 m
— per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 ettari	100 m
— per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 ettari	50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di *Lolium* ► **M25** o × *Festololium* ◀ devono rispondere alle seguenti condizioni:

il numero di piante di una specie di *Lolium* ► **M25** o × *Festololium* ◀ diversa da quella della coltura non deve superare

- 1 per 50 m² per la produzione delle sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture ► **M14** diverse da quelle delle specie *Pisum sativum*, ► **M15** *Vicia faba* ◀, *Brassica napus var. napobrassica*, *Brassica oleracea convar. acephala* ◀ ► **M15** ————— ◀ o di ► **M16** ————— ◀ devono rispondere alle seguenti norme:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

▼ **M16**

Nel caso della *Poa pratensis* il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 20 m² per la produzione di sementi di base,
- 4 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso, di varietà classificate ufficialmente come «varietà apomittiche monoclonali» secondo procedure approvate, un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m² può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate. Nel caso di colture di *Poa pratensis* appartenenti a tali varietà, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro

▼ M16

sua richiesta e conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale non solo sulla base dei risultati dell'ispezione in campo effettuata ai sensi dell'allegato I, punto 6, se è provato che il rispetto delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantito mediante una analisi adeguata delle sementi o con altri mezzi appropriati

▼ M14

Nel caso delle specie *Pisum sativum*, ► **M15** *Vicia faba* ◀, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala*, ► **M15** ————— ◀ ► **M16** ————— ◀ viene applicata solamente la prima frase.

▼ M8

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

▼ M28

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale:

▼ M8

- A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- B. si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
- C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

▼ **M8**

ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI CERTIFICATE

▼ **M15**

1. ► **M15** Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. ◀ Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

la purezza varietale minima (%) deve essere pari a:

- ► **M16** *Poa pratensis*, varietà di cui all'allegato I, ► **M29** Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala, ◀ punto 4, seconda parte della terza frase ◀: 98
- *Pisum sativum*, *Vicia faba* ► **M29** ————— ◀:
 - sementi certificate di prima riproduzione: 99
 - sementi certificate di seconda riproduzione e seguenti: 98

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Lupino di altro colore ed amari

A. Tavola

▼ **M8**

Specie	Facoltà germinativa		Purezza minima specifica (% in peso)	Purezza specifica						Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari	
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)		Contenuto massimo di altre di piante (% in peso)						Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta spp.	► M13 Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus ▼		
				Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum					Sinapis arvensis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GRAMINEAE														
► M11 <i>Agrostis canina</i> ▼	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 ► M14 (n) ▼	
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 ► M14 (n) ▼	
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 ► M14 (n) ▼	
► M19 <i>Agrostis capillaris</i> ▼	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 ► M14 (n) ▼	
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)		75	2,5	1,0 ► M23 (f) ▼	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Bromus catharticus</i>	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
<i>Bromus stichensis</i>	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0 (g)	0 (j) (k)	10 (n)	
<i>Cynodon dactylon</i>	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2	
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► C3 5 (n) ▼	
► M25 × <i>Festulolium</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)	
► M8 <i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
► M19 <i>Lolium × boucheanum</i> ▼	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 (n) ▼	
► M18 <i>Phalaris aquatica</i> L.	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	► M20 5 ▼	
► M8 <i>Phleum bertolonii</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	

Specie	Facoltà germinativa		Purezza minima specifica (% in peso)	Purezza specifica						Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4)				Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)		Contenuto massimo di altre di piante (% in peso)						<i>Avena fatua</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	▶ M13 <i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i> ▼		
				Totale	Una specie singola	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>				<i>Sinapis arvensis</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5	
<i>Poa annua</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	▶ M14 (n) ▼	
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	▶ M14 (n) ▼	
<i>Poa palustris</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	▶ M14 (n) ▼	
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	▶ M14 (n) ▼	
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	▶ M14 (n) ▼	
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0 (h)	0 (j) (k)	▶ M14 (n) ▼	
LEGUMINOSAE														
▶ M20 <i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a) (b)	30	95	2,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (k)	5	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Lupinus albus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)		0,3	0,3			0 (i)	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	(o) (p)
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)		0,3	0,3			0 (i)	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	(o) (p)
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)		0,3	0,3			0 (i)	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	(o) (p)
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	▶ M20 10 ▼	
<i>Medicago sativa</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	▶ M20 10 ▼	
▶ M11 <i>Medicago</i> × <i>varia</i> ▼	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	▶ M20 10 ▼	
▶ M11 <i>Onobrychis viciifolia</i> ▼	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (j)	▶ M20 5 ▼	
▶ M11 <i>Pisum sativum</i> ▼	80 (a)		98	0,5	0,3		0,3	0,3			0	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	▶ M20 10 ▼	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	▶ M20 10 ▼	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	▶ M20 10 ▼	
<i>Trifolium repens</i>	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0		0,3	0,3			0	0 (l) (m)	10	
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	80 (a)		95	1,0	0,5		0,3	0,3			0	0 (j)	▶ M20 5 ▼	
▶ M11 <i>Vicia faba</i> ▼	85 (a) (b)	5	98	0,5	0,3		0,3	0,3			0	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)		0,3	0,3			0 (i)	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	
<i>Vicia sativa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)		0,3	0,3			0 (i)	0 (j)	▶ M20 5 (n) ▼	

▼ **M8**

Specie	Facoltà germinativa		Purezza minima specifica (% in peso)	Purezza specifica							Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato III, colonna 4)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)		Contenuto massimo di altre di piante (% in peso)							<i>Avena fatua</i> , <i>Avena ludoviciana</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	▶ M13 <i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i> ◀	
				Totale	Una specie singola	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Vicia villosa</i>	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0 (i)	0 (j)	▶ M20 5 (n) ◀	
ALTRE SPECIE														
<i>Brassica napus</i> var. <i>napo-brassica</i>	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	▶ M20 5 ◀	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (SIC) <i>Alef.</i> var. <i>viridis</i> L.)	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	▶ M20 10 ◀	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)		
<i>Raphanus sativus</i> ▶ M19 var. <i>oleiformis</i> ◀	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	▶ M20 5 ◀	

▼ **M22**▼ **M8**

▼ M8

- B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato:
- (a) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati.
 - (b) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione.
 - (c) Un contenuto massimo totale pari allo 0,8 % in peso di semi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurezza.
 - (d) Un contenuto massimo pari a 1 % in peso di semi di *Trifolium pratense* non deve essere considerato come impurezza.
 - (e) Un contenuto massimo totale pari a 0,5 % in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, ► **M11** *Pisum sativum*, *Vicia faba* spp. ◀, *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza.
 - (f) La percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di *Poa* spp.
 - (g) Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie.
 - (h) La presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio è esente da semi di questa specie.
 - (i) La determinazione del contenuto in numero di semi di *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12.
 - (j) La determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.
 - (k) La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. di un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.
 - (l) Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato III, colonna 4, per le specie corrispondenti.
 - (m) La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di *Cuscuta* spp.

▼ M13

- (n) La determinazione del contenuto in numero di semi di *Rumex* spp. diversi da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

▼ M8

- (o) La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare

— in lupino amaro:	2,
— in lupini diversi dal lupino amaro:	1.
- (p) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diversi dal lupino amaro non deve superare ► **M19** 2,5 %. ◀

▼ M19**▼ M8**

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base

▼ M8

1. Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* ► **M16** e delle varietà di *Poa pratensis* di cui all'allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase ◀ devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni: la purezza varietale minima deve essere del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I;

2. le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni

A. Tavola

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all' allegato III, colonna 4 (totale per colonna)					
		Una specie singola	► M13 Rumex spp. diverse da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i> ◄	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
► M11 ————— ◄	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1		(j)
► M19 <i>Agrostis capillaris</i> ◄	0,3	20	1	1	1		(j)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(i) (j)
▼ M22	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5		(j)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
▼ M18	0,3	20 (a)	1	1	1		(j)
<i>Cynodon dactylon</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
▼ M25	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
× <i>Festulolium</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
▼ M8	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)
► M19 <i>Lolium</i> × <i>boucheanum</i> ◄	0,3	20 (a)	► M20 2 ◄	5	5		(j)

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante							Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all' allegato III, colonna 4 (totale per colonna)						
		Una specie singola	► M13 Rumex spp. diverse da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i> ◀	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
▼ M18 <i>Phalaris aquatica</i> L.	0,3	20	► M20 2 ◀	5	5		(j)	
<i>Phleum bertolonii</i>	0,3	20	2	1	1		(j)	
<i>Phleum pratense</i>	0,3	20	2	1	1		(j)	
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)	
LEGUMINOSAE								
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	► M20 2 ◀			0 (e)	(j)	
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	► M20 3 ◀			0 (e)	(g) (j)	
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	► M20 2 ◀			0 (d)	(h) (k)	
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	► M20 2 ◀			0 (d)	(h) (k)	
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	► M20 2 ◀			0 (d)	(h) (k)	
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)	
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	► M20 3 ◀			0 (e)	(j)	
► M11 <i>Medicago</i> × <i>varia</i> ◀	0,3	20	► M20 3 ◀			0 (e)	(j)	
► M11 <i>Onobrychis vicifolia</i> ◀	0,3	20	► M20 2 ◀			0 (d)		
► M11 <i>Pisum sativum</i> ◀	0,3	20	► M20 2 ◀			0 (d)		
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	► M20 3 ◀			0 (e)	(j)	
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	► M20 3 ◀			0 (e)	(j)	
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	► M20 3 ◀			0 (e)	(j)	
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)	

▼ **M8**

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all' allegato III, colonna 4 (totale per colonna)					
		Una specie singola	► M13 <i>Rumex</i> spp. diverse da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i> ▼	<i>Agropyron repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	► M20 3 ▼			0 (e)	(j)
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	0,3	20	► M20 2 ▼			0 (d)	
► M11 ————— ▼	0,3	20	► M20 2 ▼			0 (d)	
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	► M20 2 ▼			0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	► M20 2 ▼			0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	► M20 2 ▼			0 (d)	(h)
ALTRE SPECIE							
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	0,3	20	► M20 2 ▼				(j)
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (SIC)!	0,3	20	► M20 3 ▼				(j)
<i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i> L.)							
▼ M22							
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20					
▼ M8							
<i>Raphanus sativus</i> ► M19 var. <i>oleiferus</i> ▼	0,3	20	► M20 2 ▼				

▼ M8

- B. Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato:
- (a) Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurezza.
 - (b) La condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di *Poa* spp. Il contenuto massimo totale di semi di *Poa* spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi.
 - (c) Un contenuto massimo totale di 20 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurezza.
 - (d) La determinazione del contenuto in numero di semi di *Melilotus* spp. non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.
 - (e) La presenza di un seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di *Melilotus* spp.
 - (f) La condizione (c) di cui alla sezione 1, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - (g) La condizione (d) di cui alla sezione 1, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - (h) La condizione (e) di cui alla sezione 1, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - (i) La condizione (f) di cui alla sezione 1, punto 2, del presente allegato non si applica.
 - (j) Le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione 1, punto 2, del presente allegato non si applicano.
 - (k) La percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse del lupino amaro non deve superare 1.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali:

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1;
2. in *Poa annua* un tenore massimo totale pari al 10 % in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurezza;
3. nelle specie di *Poa* diverse da *Poa annua* un tenore massimo totale del 3 % in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurezza;
4. in *Hedysarum coronarium* un tenore massimo totale pari all'1 % in peso di sementi di *Melilotus* spp. non deve essere considerato come impurezza;
5. la condizione (d) stabilita per il *Lotus corniculatus* alla sezione 1, punto 2, del presente allegato non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di *Lupinus*:
 - a) la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso;
 - b) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare:

— nel lupino amaro:	4,
— nei lupini diversi dal lupino amaro:	2;

▼ M19**▼ M8**

7. in *Vicia* spp. un tenore massimo totale pari al 6 % in peso di sementi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* o di specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza;
8. in *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso.

▼ **M8**

ALLEGATO III

PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso (SIC!Peso) di un campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, colonne da 12 a 14 e all'allegato II, sezione II, punto 2, lettera A, colonne da 3 a 7 (grammi)
1	2	3	4
<i>GRAMINEAE</i>			
▶ M11 ————— ◀	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
▶ M19 <i>Agrostis capillaris</i> ◀	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
▼ M22			
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
▼ M18			
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
▼ M8			
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
▼ M25			
× <i>Festulolium</i>	10	200	60
▼ M8			
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
▶ M19 <i>Lolium × boucheanum</i> ◀	10	200	60
▼ M18			
<i>Phalaris aquatica</i> L.	10	100	50
▼ M8			
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
<i>LEGUMINOSAE</i>			
<i>Hedysarum coronarium</i>			
— frutto	10	1 000	300
— seme	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	▶ M26 25 ◀	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	▶ M26 25 ◀	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	▶ M26 25 ◀	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50

▼ **M8**

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso (SIC!Peso) di un campione per le determinazioni in numero di semi di cui all'allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, colonne da 12 a 14 e all'allegato II, sezione II, punto 2, lettera A, colonne da 3 a 7 (grammi)
1	2	3	4
► M11 <i>Medicago</i> × <i>varia</i> ◀	10	300	50
► M11 <i>Onobrychis viciifolia</i> ◀:			
— frutto	10	600	600
— seme	10	400	400
► M11 <i>Pisum sativum</i> ◀	► M26 25 ◀	1 000	1 000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trigonella foenumgraecum</i>	10	500	450
► M11 <i>Vicia faba</i> ◀	► M26 25 ◀	1 000	1 000
<i>Vicia pannonica</i>	20	1 000	1 000
<i>Vicia sativa</i>	► M26 25 ◀	1 000	1 000
<i>Vicia villosa</i>	20	1 000	1 000
<i>ALTRE SPECIE</i>			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
▼ M22 <i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
▼ M8 <i>Raphanus sativus</i> ► M19 var. <i>oleiformis</i> ◀	10	300	300

▼ **M19**

Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.

▼ **M6**

ALLEGATO IV

CONTRASSEGNO

A. Etichetta ufficiale

I. Indicazioni prescritte

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. «Normativa ► **M27** CE ◄»
2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi
3. Numero di riferimento del lotto

▼ **M9**

- 3bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato...» (mese, anno)

▼ **M6**

4. Specie ► **M22** indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◄
5. Varietà ► **M22** indicata almeno in caratteri latini ◄
6. Categoria
7. Paese di produzione
8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri
9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale
10. Per le sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base
11. Per le sementi delle varietà di graminacee che con hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽¹⁾: «non destinate ad essere usate come piante foraggere».

▼ **M7**

12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

▼ **M22**

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

▼ **M6**

b) Per le sementi commerciali

1. «Normativa ► **M27** CE ◄»
2. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»
3. Servizio di controllo e Stato membro o sigla degli stessi
4. Numero di riferimento

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

▼ M9

4bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale, indicati con l'espressione: «campione prelevato ... (mese, anno).»

▼ M6

5. Specie ⁽¹⁾ ► M22 indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini: ◀

6. Regione di produzione

7. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

8. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati solidi, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

▼ B

9.

▼ M7

In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

▼ M22

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

▼ B

c) Per i miscugli di sementi

1. «Miscugli di sementi per ... (utilizzo prevista)»

2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi

3. Numero di riferimento del lotto

▼ M9

3bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso ...» (mese, anno).

▼ M6

4. Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà ► M22 indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini: ◀ la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all'acquirente o se è ufficialmente depositata

5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

6. In caso di indicazione di peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

▼ M7

7. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato ... (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale

II. Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.

(1) Per quanto riguarda i lupini bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci

▼ M7B. Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio ► M27 CE ◀,)*Indicazioni prescritte*

- a) Per le sementi certificate
1. «Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ B»
 2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione
 3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente
 4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla
 5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato
 6. Specie ► M22 indicata almeno in caratteri latini. ◀
 7. Varietà ► M22 indicata almeno in caratteri latini. ◀
 8. ► M29 «Categoria» ◀
 9. Peso lordo o netto o numero di semi puri
 10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale
 11. Per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole: «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere»
- b) Per le sementi commerciali:
1. «Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ B»
 2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione
 3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente
 4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla
 5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lottocontrollato
 6. Specie ⁽¹⁾ ► M22 indicata almeno in caratteri latini. ◀
 7. «Sementi commerciali»
 8. Peso lordo o netto o numero di semi puri
 9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

▼ B

- c) Per i miscugli di sementi
1. «Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ A» oppure «Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ B»
 2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione
 3. Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ B: numero d'ordine attribuito ufficialmente
 4. Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ B: servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla
 5. Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ B: numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare i lotti utilizzati
 6. Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ A: numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati
 7. Piccolo imballaggio ► M27 CE ◀ A: nome dello Stato membro o sua sigla

(1) Per quanto riguarda i lupini bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci

▼B

8. «Miscugli di sementi per... (utilizzo prevista)»
9. Peso netto o lordo o numero di semi puri
10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale
11. Proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e, se necessario, secondo le varietà, ►M22 indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini: ◀ è sufficiente una parte di queste menzioni, purché gli Stati membri le abbiano rese obbligatorie per i piccoli imballaggi prodotti nel loro territorio, e la menzione della denominazione del miscuglio, se la proporzione in peso può essere comunicata all'acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

▼ **M22***ALLEGATO V***Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro***A. Indicazioni prescritte per l'etichetta*

- Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Peso netto o lordo dichiarato.
- La menzione «sementi non definitivamente certificate».

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B. Colore dell' etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C. Indicazioni prescritte per il documento

- Autorità che rilascia il documento.
- Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- Varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- Categoria.
- Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- Numero di riferimento del campo o della partita.
- Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- Quantità di sementi raccolte e numero di colli.
- Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
- Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.